

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Onere probatorio in caso di inesatto adempimento**

*In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.*

**Tribunale di Massa, sentenza del 12.8.2014**

...omissis...

L'opposizione, così come proposta, è parzialmente fondata e, per tanto, andrà accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In via preliminare deve dichiararsi la contumacia della curatela del fallimento xxxxxx la quale, seppur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.

Occorre in primis ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. SS.UU. 30.10.2001, n. 13533; Cass. Civ. 12.02.2010, n. 3373).

Ciò premesso, si osserva che per ammissione della stessa parte opponente, la xxx. non ha versato alla xxxx. l'importo di Euro 60.000,00 spettante alla cedente quale rata scaduta il 31.12.2005.

Di contro, è, altresì, evidente che l'ingiungente xxxx oggi dichiarata fallita, si sia resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 10.02.2004 di cessione di azienda, non tenendo indenne la cessionaria da eventuali pretese creditorie formulate da terzi per debiti maturati in data precedente alla sottoscrizione del contratto.

La sussistenza di tali circostanze, giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.

In ordine alla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente si osserva quanto segue.

Risultano prodotti nel fascicolo di parte opponente ed a sostegno della propria domanda riconvenzionale, nell'ordine:

-verbale di conciliazione dell'08.04.2005 sottoscritto dalle lavoratrici xxxxxxxxxxxpresso la Direzione Provinciale del Lavoro di Massa Carrara nel quale la xxxxxxxx si impegnava a versare, mediante modalità rateale, alle stesse la somma complessiva di Euro 45.000,00;

-sentenza n. 19/2003 del 18.01.2003 emessa dal Tribunale di Grosseto nella causa r.g. 158/2001 vertente tra xxxxxxxxl. con condanna di quest'ultima al pagamento a favore di parte attrice di Euro 3.718,49, oltre interessi legali e spese di lite;

- atto di precetto dell'04.04.2003 notificato dalla xxxxxxxper Euro 6.392,65;

- atto di precetto del 18.09.2003 notificato dalla xxxxxxxx.l. per Euro 6.646,36;

-decreto ingiuntivo n. 2494/2005 (R.G. 5700/2005) emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.04.2005 a favore della xxxxx veniva ingiunto alla S.r.l. xxxxx di pagare la somma di Euro 8.332,35;

-atto di pignoramento presso terzi notificato in data 09.07.2005 dalla xxxxr.l. al terzo xxxxx in qualità di creditrice a vario titolo della xxxx S.r.l., unitamente ad atto di precetto, per l'importo di Euro 68.697,80;

-atto di pignoramento presso terzi notificato in data 28.04.2005 dalla xxxxxal terzo xxxxx in qualità di creditrice della xxxxx., per l'importo di Euro 2.894,54.

Orbene, sulla base del prodotto verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c., il giudicante ritiene raggiunta la prova del pagamento dei crediti maturati dalle lavoratrici.

Tale controcredito potrà, quindi, essere dedotto in compensazione dall'opponente.

Così come potranno essere dedotti in compensazione gli importi di Euro 9.100,00 e di Euro 8.450,00 che, rispettivamente, la xxxxx quale cessionaria dell'azienda della S.r.l. xxx, ha pagato xxxxxxx.A. a fronte del decreto ingiuntivo n. 2494/2005 (R.G. 5700/2005) emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.04.2005 e, in più riprese, ai fornitori della cedente i quali minacciavano di procedere giudizialmente nei confronti della cessionaria e di interrompere le forniture.

Il pagamento del credito vantato dal fornitore di energia elettrica, infatti, è stato dimostrato dalle deposizioni testimoniali rese all'udienza del 09.12.2008 (xxxxx.) e non smentito da controparte.

In ordine, invece, agli ulteriori asseriti versamenti, in assenza di alcuna forma di quietanza, non si ritiene raggiunta la prova dell'effettivo pagamento.

Interessa in questa sede rimarcare, non solo che i titoli esecutivi giudiziali sono stati notificati alla società cedente e non alla cessionaria ma anche che la xxxxx è stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Massa il 29.03.2006.

Pertanto, risulta verosimile che le minacce di esecuzione non abbiano avuto seguito, così come di dovere, e che i singoli creditori della società cedente si siano inseriti nella procedura fallimentare per ottenere la soddisfazione dei loro crediti.

Ciò detto, effettuate le dovute compensazioni, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, il xxxxx.l., in persona del curatore pro tempore, dovrà essere condannato a pagare alla xxxxx la somma di Euro 2.550,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

In forza della mancata costituzione del fallimento xxxxx sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

dichiara la contumacia del xxxxxxx S.r.l.;

revoca il decreto ingiuntivo n. 100/2006 (R.G. 221/2006), provvisoriamente esecutivo, emesso il 02.03.2006 dal Tribunale di Massa;

accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla xxxxxxxE S.r.l. e per l'effetto condanna il xxxxx S.r.l., in persona del curatore fallimentare pro tempore, a pagare alla xxxxxxx S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 2.550,00 oltre interessi dalla presente sentenza al saldo;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Massa, il 8 agosto 2014.

Depositata in Cancelleria il 12 agosto 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice